



Comune di Diano Castello

Riviera dei Fiori

www.comunedianocastello.it - dianocastello@legalmail.it



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 1462 – DIVIETO D'ACCESSO AI CANI NEI PARCHI GIOCHI E PIAZZE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO -

prot. n. 6636 /2026

IL SINDACO

OGGETTO: Divieto assoluto d'accesso e conduzione di cani all'interno delle aree attrezzate a parco giochi per bambini sul territorio comunale e Piazza Monsignor Massone- campo sportivo Varcavello-

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti o ordinari a tutela dei beni comuni e della salute pubblica;

VISTO l'art. 54 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale in materia di pubblica sicurezza e vigilanza;

CONSIDERATA la necessità di garantire la massima igiene, sicurezza e incolumità dei frequentatori delle aree verdi destinate ai giochi per bambini, con particolare attenzione alla vulnerabilità dei minori;

RILEVATO che la presenza di deiezioni canine nelle aree gioco costituisce un potenziale rischio sanitario per i bambini che utilizzano le strutture e il suolo;

VALUTATO che si sono registrate segnalazioni e criticità legate alla presenza di cani, anche condotti al guinzaglio, nelle immediate vicinanze delle strutture ludiche;

RITENUTO pertanto necessario disporre il divieto assoluto di accesso ai cani in tali specifiche sotto-aree, al fine di prevenire inconvenienti igienico-sanitari e garantire la pubblica incolumità;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

1. **Il divieto assoluto di accesso, transito e permanenza dei cani**, anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola, in tutte le aree comunali attrezzate a parco giochi per bambini delimitate o specificamente individuate da apposita segnaletica.

2. La deroga al presente divieto esclusivamente per i cani guida per ciechi e per i cani delle forze dell'ordine o di soccorso nell'esercizio delle loro funzioni.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Diano Castello.
- L'installazione d'idonea cartellistica di divieto ben visibile agl'ingressi delle aree interessate.
- La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine del territorio per la vigilanza e l'esecuzione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

RICORSI

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale addì, 02/09/2026

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Servizio di Polizia Locale di Diano Castello;

IL SINDACO

Romano Damonte



Romano Damonte

Avverso l'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 secondo le modalità di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495; avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria ai sensi D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.